



TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.
dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 1637 del Ruolo Generale affari contenziosi civili
dell'anno 2017 vertente

TRA

[REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in questa via Notarbartolo
n° 35

opponenti

E

[REDACTED] Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Namio ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in questa via Libertà n° 107

opposto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009)

Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed
autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario
procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio
delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di
pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle



eccezioni proposte *ex adverso*.

Ciò premesso, l'odierna società opposta ha agito in sede monitoria al fine di ottenere da [REDACTED] e da [REDACTED] il pagamento della complessiva somma di € 38.411,62 (oltre interessi di mora e spese della fase monitoria) per le rate di rimborso impagate di cui al contratto di finanziamento stipulato in data 18.11.08 dalla [REDACTED] Banca S.p.a. e dalla [REDACTED] e sottoscritto anche da [REDACTED] in qualità di garante (v. produzione in atti).

Ora, gli odierni oppositori, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, hanno in primo luogo eccepito l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato.

Invero, la superiore censura va respinta, atteso che la documentazione prodotta in sede monitoria (contratto di finanziamento, estratto conto della linea di credito concessa munito di attestazione *ex art. 50 T.U.B.* di conformità alle scritture contabili rilasciata da dirigente della [REDACTED] Banca S.p.a.) appare *ictu oculi* provvista, allo stato della procedura sommaria, dei requisiti formali di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c..

Va parimenti disattesa la doglianza mossa in punto di assenza di sottoscrizione da parte della [REDACTED] Banca S.p.a. in seno al contratto di finanziamento, dovendosi ritenere rispettato il vincolo di forma del modulo contrattuale predisposto dal soggetto erogatore ove lo stesso sia redatto per iscritto e ne venga consegnata copia al cliente (circostanza quest'ultima che emerge *ex actis*) con assorbimento dell'elemento strutturale della sottoscrizione da parte della società che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo appunto con l'apposizione della firma da parte del cliente sul modulo e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere più alcuna specifica funzione (v. Cass. Civ. SS.UU. n. 898/18)

Venendo alla dedotta usurarietà dei tassi di interessi applicati in relazione al



contratto di finanziamento sottoscritto dagli odierni opposenti, fondata sul cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori (oltre ad ogni ulteriori costo ed onere convenuto), se da un lato il tasso convenzionalmente fissato al momento della erogazione del prestito, singolarmente considerato, risulta inferiore alla soglia operante nel trimestre di riferimento così come rilevata dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'altro mette conto evidenziare che gli interessi moratori rientrano nel novero delle prestazioni 'accidentali' (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto. Da ciò la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori che non ne consente, pertanto, ad avviso di codesto Tribunale, il mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento, non potendo, d'altro canto, trarsi detta necessità da un'erronea interpretazione del *dictum* delle recenti pronunce della Suprema Corte e ove anche queste ultime avessero realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.

Si ritiene poi con riguardo alla penale per estinzione anticipata che tale voce di costo, poiché meramente eventuale, vada esclusa dal calcolo del tasso, per poter comparare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente omogenei.

Per ciò che attiene alla dedotta previsione di effetti anatocistici discendenti dall'applicazione di un tasso di mora sull'intera rata impagata e quindi anche sulla quota di interessi, va osservato come nella specie non venga integrata un'ipotesi di anatocismo illegittimo, dal momento che, laddove il cliente sia insolvente, è il dettato normativo che consente tale pratica sulla base dell'art. 3 della Delibera



C.I.C.R. del 9.02.2000.

Infine, con riguardo alla ricomprensione di costi assicurativi nell'ambito delle voci economiche connesse all'erogazione del credito e dunque utilizzabili per il riscontro dell'eventuale usurarietà del medesimo, la Suprema Corte ha chiarito che le spese di assicurazione, se imposte al cliente contestualmente all'accensione del finanziamento, sono presuntivamente rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia (v. Cass. civ. n. 8806/17), circostanza non riscontrabile nel caso in esame ove dal modulo contrattuale sottoscritto da [REDACTED] e [REDACTED] si evince come la polizza assicurativa fosse meramente opzionale e non obbligatoria.

Respinte, pertanto, le doglianze mosse dagli opposenti, va rilevato in relazione alla legittimità della domanda d'ingiunzione che il relativo importo è, come evincibile dall'estratto conto prodotto in sede monitoria, effetto della somma delle rate non versate alla data di chiusura del medesimo, oltre al capitale residuo risultante dal piano di ammortamento versato in atti nella presente fase di cognizione (ove vi è indicazione della quota capitale e della quota interessi relativa a ciascuna rata del prestito, nonché del residuo dovuto ad ogni singola scadenza).

Da quanto sinora esposto discendono, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo emesso su istanza della [REDACTED] Banca S.p.a. (tenuto, peraltro, conto che, alla luce delle argomentazioni suesposte, disporre, come richiesto dagli odierni opposenti, una indagine peritale di natura contabile sarebbe apparso, ad avviso di codesto Decidente, superfluo).

Per il principio della soccombenza, [REDACTED] vanno condannati a rifondere all'odierna società opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 5.534,00, di cui € 1.620,00 per la



fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva ed € 2.767,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori come per legge.

P. Q. M.

Il G.O.T., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] e [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 23.01.17 avverso decreto ingiuntivo n° 5817/16 emesso, su ricorso di [REDACTED] Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dal Tribunale di Palermo in data 4.12.16, che per l'effetto conferma;
- condanna gli oppositori alla rifusione in favore di parte opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 5.534,00, oltre oneri accessori come per legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.

Così deciso in Palermo in data 3.12.2018.

Il G.O.T.

(dott. Davide Romeo)

